



REGOLAMENTO CONSULTA DEI GIOVANI

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

Il Comune di Iglesias attiva, ai sensi dell'art. 11, dello Statuto, la "Consulta dei Giovani", al fine di costituire un organismo di rappresentanza e partecipazione delle ragazze e dei ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 29 anni, e di promuovere rapporti sempre più diretti tra loro e le Istituzioni cittadine.

La Consulta è da intendersi quale strumento formativo nell'educazione civica ed in particolare nella promozione di una partecipazione attiva e consapevole delle ragazze e dei ragazzi alla comunità in cui vivono.

La durata della Consulta è illimitata ed ha sede in Piazza Municipio - Palazzo Municipale e/o in altra sede indicata dall'Amministrazione Comunale

Art. 2 - Funzioni, scopi e finalità

La Consulta dei Giovani Comunale ha le seguenti funzioni:

- avanzare proposte rispetto alle varie e diverse esigenze provenienti dal mondo giovanile;
- essere consultata sulle scelte dell'Amministrazione Comunale che coinvolgono il mondo giovanile;
- favorire la capacità progettuale dei ragazzi;
- favorire la partecipazione, l'impegno ed il coinvolgimento dei più giovani rispetto alle principali scelte che incidono sulla vita di tutti e della città;
- educare al rispetto delle idee altrui ed al confronto al fine di giungere ad obiettivi condivisi;
- promuovere iniziative di educazione civica e politiche per la gioventù nei campi della cultura, dello sport, della creatività artistica, della prevenzione sociale, della prevenzione della salute, del rispetto dell'ambiente, del lavoro, della casa, del tempo libero, del divertimento;
- valorizzare l'attività di volontariato.
- creare occasioni di condivisione delle conoscenze e delle esperienze derivanti dagli scambi internazionali dei giovani e sviluppare nei ragazzi la consapevolezza della dimensione europea della propria cittadinanza.

La Consulta persegue i seguenti scopi e le seguenti finalità:

- rappresenta tutte le cittadine ed i cittadini del Comune di Iglesias e promuove la partecipazione dei giovani alla vita comunale;
- è un organismo consultivo che viene audito dall'Assessore competente o da un suo delegato in relazione alle materie inerenti le politiche giovanili;
- è punto di riferimento d'informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti;
- promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio a livello regionale e nazionale;
- promuove progetti, iniziative, incontri, dibattiti e ricerche, a mezzo delle strutture amministrative comunali;
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- svolge nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, Associazioni ed Enti in genere, compiti consultivi e propositivi;



- definisce programmi e proposte recanti misure di carattere sociale e d'adeguamento finalizzate al miglioramento qualitativo della condizione giovanile nel nostro territorio.

TITOLO II° - PARTECIPANTI

Art. 3 - Partecipanti

La Consulta sarà costituita da tutti i giovani che richiedono di farne parte, sottoscrivendo la richiesta di iscrizione nei termini stabiliti nell'apposita comunicazione.

Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta dei Giovani Comunale tutti coloro che condividono e rispettano il presente regolamento.

Art. 4 - Diritti e doveri dei partecipanti

I partecipanti hanno diritto di eleggere gli Organi e di essere eletti negli stessi, devono rispettare il presente regolamento nonché il protocollo di intesa definito dal TAVOLO PERMANENTE COMUNALE DELLE POLITICHE GIOVANILI. I partecipanti svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e correttezza morale.

Art. 5 - Perdita della qualità di partecipante

L'aderente alla Consulta che contravviene ai doveri stabiliti dal presente regolamento e dal Protocollo può essere escluso dalla Consulta dei Giovani Comunale.

Art. 6 – Partecipazione agli incontri

Le riunioni della Consulta sono pubbliche e si svolgono in orario extrascolastico.

La durata ed il numero degli interventi da parte dei componenti saranno decisi all'interno della Consulta, tenendo conto dell'equilibrio necessario al fine di permettere a tutti di poter eventualmente intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni.

TITOLO III° - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Art. 7 - Organi

Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio Direttivo, adottando criteri che rispettano la rappresentanza di genere;
- il Mediatore;
- Due Portavoce nel rispetto dei criteri di rappresentanza di genere;
- il Segretario;
- Eventuali commissioni di Lavoro.

Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito esclusivamente da giovani, eletti in età compresa tra il 14esimo e 25esimo anno dalla data di nascita iscritti alla Consulta e sempre nel rispetto della rappresentanza di genere.

Art. 8- Assemblea dei partecipanti

L'Assemblea dei partecipanti è l'organo sovrano della Consulta dei Giovani Comunale ed è composta da tutti i partecipanti, è ordinaria e straordinaria a norma di legge. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i partecipanti. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Portavoce (o da chi ne fa le veci), in accordo con il Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno con avviso e ordine del giorno a tutti i partecipanti almeno con 7 giorni d'anticipo sulla data di convocazione. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Portavoce, o dai partecipanti nella misura minima del 10% degli iscritti ogni qualvolta se ne ravvisi la fondata necessità, oppure, ne sia fatta richiesta.



Art. 9 - Attribuzione del voto

L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, semprechè la propria adesione alla Consulta Giovanile Comunale sia formalmente intervenuta prima rispetto alla data di convocazione assembleare. Le votazioni avvengono per alzata di mano, con eventuale controprova, salvo l'elezione degli organi interni che avvengono a scrutinio segreto e nel rispetto della rappresentanza di genere. Non è ammesso l'esercizio della delega.

Art. 10 - Poteri dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea ordinaria ogni deliberazione riguardante:

- l'elezione del Consiglio Direttivo nel rispetto della rappresentanza di genere;
- gli indirizzi da seguire nell'attività volta a conseguire gli scopi sociali; L'Assemblea straordinaria vota:
- scioglimento del Consiglio Direttivo e la decadenza del Portavoce a maggioranza qualificata di 2/3 in prima votazione, con maggioranza assoluta (50% + 1) in seconda votazione

Art. 11 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta da uno dei Portavoce della Consulta Giovanile Comunale.

Spetta al Portavoce attestare la validità dell'Assemblea, regolare le modalità d'intervento e di voto. In caso di assenza del Segretario spetta al Portavoce nominare chi ne faccia le funzioni.

Le deliberazioni sono prese, in un caso e nell'altro, a maggioranza dei partecipanti presenti e sono impegnative per tutti i partecipanti, anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Portavoce e dal Segretario.

Ogni aderente all'organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 10 fino a un massimo di 20 membri, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi.

Art. 13 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- coordina, programma, si relaziona con i competenti Enti per lo svolgimento delle finalità di cui all'art. 2;
- convoca l'Assemblea, ne esegue le decisioni ed attua gli indirizzi della stessa per l'attività giovanile;
- elegge al suo interno i Portavoce, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta i Portavoce, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Portavoce o, in sua assenza o impedimento, dai chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza più uno dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto.



Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione della nomina dei Portavoce che si svolgono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Portavoce e dal Segretario. Ogni aderente all'organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

Art. 15 - Il Mediatore

Svolge il ruolo di interfaccia tra la consulta e l'amministrazione comunale in modo tale da garantire un apporto tecnico ed istituzionale ai giovani.

Il mediatore ha il compito di verificare che i lavori della Consulta, di volta in volta, rispettino il progetto nell'ambito degli obiettivi prefissati.

Viene individuato dall'Amministrazione comunale tra il personale del Comune prima dell'attivazione della Consulta.

Art. 16 - Portavoce

I due Portavoce, eletti nel rispetto delle rappresentanze di genere, si alternano per cicli semestrali nell'esercizio delle seguenti funzioni: rappresentanza della Consulta dei Giovani Comunale; convocazione e presidenza l'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura dell'esecuzione e dell'adozione delle relative deliberazioni.

Nel semestre di carica di un Portavoce, l'altro svolge funzioni vicarie.

In caso d'assenza o impedimento del Portavoce, tutte le sue mansioni sono espletate da delegati per l'occasione.

I Portavoce durano in carica due anni e sono rieleggibile per non più di 2 mandati consecutivi.

Art. 17 - Segretario

Il Segretario per ogni riunione del Consiglio Direttivo, redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi. In caso di assenza del Segretario, il Portavoce provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 18 - Commissioni di lavoro

Le commissioni di lavoro possono essere nominate da ogni singolo membro del Consiglio Direttivo a cui è stato delegato un preciso incarico. Nell'ambito dell'espletamento degli incarichi possono essere coinvolte figure anche esterne alla Consulta semprechè il loro operato sia gratuito e coordinato dallo stesso Consigliere che riferirà in sede di Consiglio Direttivo ogni notizia utile circa la commissione nominata.

TITOLO IV°

Art. 19 - Marchio Associativo

Il marchio che contraddistingue la Consulta Giovanile Comunale è approvato con votazione dell'Assemblea. Il marchio potrà essere modificato solo con proposta dell'Assemblea.

Tale marchio può essere stampato nei formati più adatti ai diversi usi e alle diverse confezioni previa votazione dell'Assemblea.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.